

Legge Regionale 22 ottobre 2021 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 27/10/2021

**Modifica alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nonché misure straordinarie per la salvaguardia del comparto turistico regionale.**

### **Art. 3**

*(Modifica all'articolo 18 della legge regionale 21/2016)*

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 21/2016 è sostituita dalla seguente:

**<<b)** fruizione dei servizi sociali esclusivamente da parte degli associati che, alla data di effettuazione del viaggio, siano iscritti all'associazione da almeno un anno, nonché dei loro familiari;>>.